

PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE DATI AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE INTEGRATA DEGLI INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO – (ILG) ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI DENOMINATA “SELVA MALVEZZI” IN EMILIA-ROMAGNA, IN VIGORE DAL 09 GIUGNO 2023

Premesse

L'Accordo Quadro (di seguito AQ) per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro – (ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “Selva Malvezzi” in Emilia-Romagna stabilisce all'articolo 8 comma 2 che le modalità della trasmissione dei dati acquisiti per i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, nonché per i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali (così come indicato all'articolo 8 comma 1), debbano essere contenute in apposito documento (“Protocollo di trasmissione dati”) redatto e approvato dal Comitato entro 30 giorni lavorativi dalla prima riunione d'insediamento del Comitato. Inoltre, nello stesso protocollo dovrà essere regolato anche l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili (articolo 8 comma 9 dell'AQ).

Il presente documento ottempera a quanto sopra richiesto e definito.

Questo documento potrà essere revisionato in caso di variazioni degli ILG da parte del Gruppo di Lavoro, che saranno condivise (art.10 comma 5 dell'AQ) dal Comitato prima della loro applicazione all'AQ in essere.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto allo scopo di:
 - a. stabilire le tipologie e i formati dei dati di monitoraggio;
 - b. definire frequenza e modalità di consegna dei dati di monitoraggio acquisiti dal Titolare in passato e fino all'avvio delle attività previste dall'AQ;
 - c. concordare frequenza e modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio che sono acquisiti dal Titolare durante il periodo di validità del presente Protocollo;
 - d. definire le modalità di informazione e diffusione dei dati.

Articolo 2

(Durata)

1. L'avvio del monitoraggio avviene in conformità di quanto previsto all'art. 4 comma 1 dell'AQ e in seguito alla trasmissione da parte del Titolare alla SPM di tutte le informazioni necessarie all'acquisizione e analisi dei dati del monitoraggio.

2. Il presente “Protocollo di trasmissione dati” ha validità dalla data di approvazione da parte del Comitato di cui all’art. 5 comma 2 lettera b) dell’AQ e termina alla scadenza dello stesso accordo, salvo eventuali successive modifiche che verranno approvate dal Comitato.

Articolo 3

(Monitoraggio della sismicità)

1. La SPM ha accesso diretto in real-time ai dati acquisiti dalla rete di monitoraggio sismico.
2. In caso di problemi di accesso ai dati in tempo reale (e.g., problemi tecnici di trasmissione), il Titolare garantisce la reperibilità dei dati offline in tempi utili per lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte della SPM.
3. Il Titolare si incarica della registrazione della rete sismica e delle stazioni sui siti internazionali dedicati in modo da garantire univocità del dato e conformità con le pratiche internazionali, inoltre rende disponibili le descrizioni tecniche e le curve di risposta degli strumenti (sensori e acquisitori) installati o, in alternativa, tutte le informazioni necessarie per la loro ricostruzione da parte della SPM.
4. Il Titolare rende disponibili alla SPM i dati pregressi in forma *raw-data* originari registrati dalla rete nel periodo precedente all’approvazione del presente “Protocollo di trasmissione dati”, così come i rapporti di elaborazione su base annuale.
5. L’analisi della sismicità prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle altre stazioni locali sia della rete di monitoraggio della Rete Sismica Nazionale che di altre reti/stazioni presenti nell’area che siano liberamente accessibili.

Articolo 4

(Monitoraggio delle deformazioni del suolo)

1. La SPM ha accesso diretto e in real-time ai dati registrati in formato standard RINEX dalla rete di monitoraggio CGPS.
2. Il Titolare fornisce i dati pregressi in formato standard RINEX registrati dalla rete precedentemente all’approvazione del presente “Protocollo di trasmissione dati”, le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per la rete di monitoraggio tramite documenti di “*site log*”, le misure InSAR finora elaborate in termini di serie temporali di spostamento e di velocità e le analisi/studi eseguiti sulle deformazioni del suolo nell’area utilizzando misure CGPS e InSAR disponibili. Il Titolare fornisce i dati non ancora condivisi in una unica soluzione;
3. L’analisi della deformazione del suolo prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle stazioni CGPS della Rete Integrata Nazionale GPS e di altre reti/stazioni presenti nell’area che siano liberamente accessibili.
4. L’analisi della deformazione del suolo prende inoltre in considerazione i dati provenienti dalle stazioni piezometriche e assestometriche installate dal concessionario.

Articolo 5

(Monitoraggio delle pressioni di poro)

1. La trasmissione dei dati delle pressioni di poro alla SPM, acquisiti regolarmente dal Titolare e relativi a:
 - a. registrazione dei profili statici;
 - b. misure con sensori di pozzo permanenti (*downhole permanent gauges*);
 - c. misure con sensori di pozzo temporanei (*memory gauges*) quando disponibili;

viene effettuata con le seguenti modalità:

- Dati pregressi, in una unica soluzione ed in formato elettronico, con campionamento stabilito dalla SPM in base alla tipologia di acquisizione.
- Dati futuri con cadenza semestrale o, qualora espressamente richiesto, con cadenza maggiore con campionamento stabilito dalla SPM in base alla tipologia di acquisizione.
- Dati provenienti anche dalle stazioni piezometriche presenti installate dal concessionario.

Articolo 6

(Altri dati)

1. In relazione a quanto stabilito dagli ILG e dagli Artt. 7, 8 comma 1 e 8 comma 7 dell'AQ, il Titolare renderà disponibili alla SPM con frequenza giornaliera i dati relativi ai volumi di idrocarburi prodotti per pozzo.
2. Inoltre, il Titolare trasmette alla SPM gli ulteriori dati/studi sulle caratteristiche geologico-strutturali e di sottosuolo dei giacimenti in una unica soluzione ed in formato elettronico.

Articolo 7

(Utilizzo e diffusione dei dati)

1. Tutti i dati dei monitoraggi trattati nell'ambito dell'AQ sono acquisiti, analizzati e interpretati dalla SPM la quale è tenuta a trasmettere le risultanze al Comitato (art. 6 comma 2 lettera e) dell'AQ). Inoltre, la SPM li consegnerà alla DGIS per la loro conservazione sia in forma *raw*, che elaborata, alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Budrio (articolo 8 comma 6 lettera b) dell'AQ) solo in forma elaborata.
2. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della DGIS e sul sito della Regione Emilia-Romagna. Rimane inteso che nell'utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili (art. 8 comma 5 dell'AQ). I tempi, i contenuti, le modalità di pubblicazione dei dati di monitoraggio e la divulgazione delle

informazioni sul sito internet della DGIS, della Regione Emilia-Romagna e della SPM sono definiti al Capitolo 8 degli ILG.

3. La DGIS, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Budrio, la SPM e il Titolare, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 lettera c), si impegnano a diffondere i risultati dei monitoraggi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni semestrali, anche pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata).
4. Per le modalità di diffusione dei dati si rimanda ai dettagli dell'AQ e del Cap. 8 degli ILG.
5. I dati relativi ai giacimenti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Protocollo ritenuti commercialmente sensibili, sono soggetti a quanto disposto dal successivo articolo 9.

Articolo 8

(Variazioni delle modalità di consegna, frequenza e trasmissione dati)

1. Eventuali variazioni delle modalità di consegna, frequenza e trasmissione dei dati, rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo, dovranno essere in linea con gli ILG e le indicazioni dell'AQ e saranno valutati dal Comitato che provvederà, eventualmente, a modificare il presente documento.

Articolo 9

(Proprietà dei dati e dati commercialmente sensibili)

1. In relazione alle caratteristiche e alla proprietà dei dati della concessione è stabilito quanto segue:
 - a. la proprietà dei dati dei monitoraggi è disciplinata dall'AQ;
 - b. l'utilizzo per fini diversi da quelli previsti dall'AQ dei dati commercialmente sensibili relativi ai giacimenti deve essere formalmente autorizzato dai Titolari, in linea con le normative e disposizioni vigenti in materia;
 - c. i dati di cui all'art. 6 restano di proprietà del Titolare.

19 settembre 2023

Letto e approvato da ciascuna rappresentanza del Comitato istituito ai sensi dell'art. 5 dell'AQ.